

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3750

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTORI, CAMPA, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, BORRIELLO, BRUSCO, CAMINITI, CARRARA, CIRIELLI, COLLAVINI, GIULIO CONTI, CRIMI, D'AGRÒ, D'ALIA, DEGENNARO, DI TEODORO, DI VIRGILIO, DIDONÈ, FALLICA, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GALLO, GAZZARA, GRIMALDI, LA GRUA, LAVAGNINI, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LISI, LO PRESTI, LUCCHESI, LUPI, MANINETTI, MARINELLO, MASINI, MASSIDA, MAZZONI, MEREU, MILANATO, MILANESE, MISURACA, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, OSVALDO NAPOLI, ORICCHIO, PANIZ, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, RANIELI, RICCIOTTI, RICCIUTI, ANTONIO RUSSO, SANZA, SARDELLI, SCALTRITTI, SCHERINI, SERENA, STRADELLA, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, ZAMA**

Disposizioni in materia di attribuzione di un emolumento pensionabile al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia

*Presentata il 6 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a rendere giustizia di una intollerabile sperequazione che il legislatore ha attuato nei confronti di una parte del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia.

La normativa vigente in materia di trattamento economico riservato agli ap-

partenenti ai singoli corpi delle Forze di polizia, infatti, prevede una differenziazione nell'attribuzione dell'emolumento pensionabile tra i soggetti, che non risulta essere prevista nella legge delega attraverso la quale il Governo ha proceduto a disciplinare il rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle

Forze armate, nonché il riordino delle carriere e dei trattamenti economici; anzi scopo della legge delega — legge 6 marzo 1992, n. 216 — era quello, fermi restando i compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, di conseguire una disciplina omogenea della materia.

Nell'anno 2001 è stato introdotto un emolumento pensionabile riservato ai vice brigadieri o ai vice sovrintendenti con una anzianità di servizio nel grado pari a tre anni e sei mesi; un emolumento annuo di 370.000 lire pari a 191,08 euro, ovviamente lordi. È una cifra esigua, il cui valore è in massima parte commisurato al riconoscimento di una anzianità di servizio.

Come già detto i destinatari di questa piccola guarentigia sono i vice sovrintendenti in forza al Corpo forestale dello Stato, quelli in forza al Corpo di polizia penitenziaria e quelli in forza alla Polizia di Stato; essa è, inoltre, riconosciuta ai vice brigadieri in forza nel Corpo della guardia di finanza, a quelli in forza all'Arma dei carabinieri ed ai sergenti delle Forze armate.

Esiste, però, fra i vari Corpi una differenziazione ben netta relativamente alla conservazione dell'aumento nel passaggio da un grado all'altro o nel caso di un incremento di retribuzione: al conseguimento della qualifica superiore, infatti, che comporta complessivamente un incremento economico pari a 246 euro lordi annui, detto emolumento viene riassorbito in quanto a tutti è riconosciuto il medesimo livello con l'aggiunta di uno scatto. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri e i sergenti dell'Esercito, però, conservano anche l'emolumento in quanto la normativa vigente a essi relativa prevede che l'emolumento venga riassorbito unicamente in caso di accesso al livello retributivo superiore e non già anche con lo scatto gerarchico riconosciuto nel medesimo livello.

Così non avviene, invece, per coloro che appartengono agli altri Corpi delle Forze di polizia; il perché di questa incredibile discriminazione non può essere rintracciato nella precisa volontà del legislatore ed ecco, dunque, l'opportunità — anzi la necessità — di porvi rimedio nella certezza che così facendo si ristabilisca il godimento di un diritto sinora calpestato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Personale della Polizia di Stato).*

1. Il comma 1 dell'articolo 24-*quies.1* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a “buono” e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore ».

## ART. 2.

*(Personale del Corpo di polizia penitenziaria).*

1. Il comma 1 dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio inferiore a “buono”, è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 di euro annui

lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore ».

ART. 3.

*(Personale del Corpo forestale dello Stato).*

1. Il comma 1-ter dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dello stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore ».

ART. 4.

*(Personale del Corpo della guardia di finanza).*

1. Il comma 2 dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore ».

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0043690\*